

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 giugno 2026, n. 106.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025. (26G00124)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 giugno 2026.

Determinazione dei collegi per le elezioni, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura. (26A03287)..... Pag. 17

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 15 maggio 2026.

Riordino degli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (ICQRF). (26A03170)..... Pag. 18

DECRETO 12 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salumi DOP Piacentini a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», la DOP «Pancetta Piacentina» e la DOP «Salame Piacentino». (26A03091)..... Pag. 20



DECRETO 12 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Taleggio a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio». (26A03092)..... Pag. 22

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 1° giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'economia e delle finanze. (26A03183) Pag. 23

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Si-market società cooperativa in liquidazione», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore. (26A02854)..... Pag. 25

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Team Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02855) . Pag. 26

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «WPS Work in Progress Solution società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A02856)..... Pag. 27

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zen società cooperativa in liquidazione», in Lucca e nomina del commissario liquidatore. (26A03057)..... Pag. 28

DECRETO 8 giugno 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola Apistica Ferrera soc. coop. a r.l.», in Montalto Uffugo, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03058) Pag. 28

DECRETO 8 giugno 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Appennino - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenzuola, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03059) Pag. 29

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

MINISTERO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

DECRETO 22 maggio 2026.

Modificazioni ai decreti 18 luglio 2025 e 4 novembre 2025, in attuazione dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di promozione delle politiche del mare, della dimensione subacquea nonché di disciplina del conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare». (26A03191)..... Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 17 giugno 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri Aifa del medicinale per uso umano «Lynparza». (Determina n. 32/2026). (26A03192)..... Pag. 34

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2026.


Modifiche alle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio» del 26 marzo 2019. (26A03171)..... Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI


Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Apixaban «Apixaban Viatrix Pharma». (26A03145)..... Pag. 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ceftriaxone «Ceftriaxone Hameln». (26A03146)..... Pag. 38



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Zentiva Italia». (26A03147).	Pag. 39	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2026 (26A03206).	Pag. 44
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rocuronio bromuro, «Somirel». (26A03172).	Pag. 39	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2026 (26A03207).	Pag. 44
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Vivanta». (26A03173).	Pag. 40	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2026 (26A03208).	Pag. 45
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Grindeks». (26A03174) . . .	Pag. 41	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 giugno 2026 (26A03209).	Pag. 45
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di duloxetina, «Duloxetina DOC Generici». (26A03175).	Pag. 42	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Zoton». (26A03176)	Pag. 42	Approvazione delle modifiche allo statuto adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 12 dicembre 2025. (26A03177)	Pag. 46
Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A03229).	Pag. 43	Approvazione della delibera n. 28/26/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 4 febbraio 2026. (26A03178) .	Pag. 46
Ministero dell'economia e delle finanze		Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige	
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° giugno 2026 (26A03205).	Pag. 43	Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Fortuna Service & Media società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A03179).	Pag. 46





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 giugno 2026, n. 106.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 15.093 euro per l'anno 2026 e a 15.093 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 12 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ACCORDO


TRA

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

**DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA
DIFESA**



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, da qui in avanti denominati congiuntamente come “Parti” e singolarmente come “Parte”,

Considerando le relazioni amichevoli e di cooperazione tra i due Paesi;

Desiderando rilanciare e rafforzare l'esistente relazione bilaterale e promuovere le attività di cooperazione nel campo della Difesa tra i due Paesi basate sui principi di indipendenza, sovranità, mutui benefici, non interferenza negli affari interni e nell'integrità territoriale di ogni Paese;

Riaffermando il loro impegno a rispettare la Carta delle Nazioni Unite;

Concordano quanto segue:

Articolo 1

Scopo

1. Scopo del presente Accordo è promuovere legami militari amichevoli tra le Parti, definendo l'ambito della cooperazione in materia di difesa e attuando tale cooperazione in conformità ai principi di uguaglianza, reciprocità e reciproco vantaggio.
2. Il presente Accordo sarà attuato in conformità alle leggi nazionali e alle leggi e agli impegni internazionali applicabili dalle Parti e derivanti dal presente Accordo e, solo per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 2

Autorità Competenti


Le Autorità competenti per l'implementazione del presente Accordo saranno:

- Per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana;
- Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti.

Articolo 3

Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa

1. Le Parti istituiranno un Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa, composto da un uguale numero di Rappresentanti per ogni Parte.
2. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa istituirà gli opportuni meccanismi per l'implementazione di questo Accordo, monitorerà l'implementazione dei successivi Accordi Esecutivi tra le Parti e le intese tra le Autorità competenti, conclusi per l'attuazione del presente Accordo, nominerà punti di contatto per organizzare attività specifiche tra le Parti come richiesto, e risolverà le controversie secondo l'Articolo 13 paragrafo 2.
3. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa si riunirà ogni anno, alternativamente in ciascun Paese, o come altrimenti determinato dalle Parti.




Articolo 4 **Aree di Cooperazione**

1. La cooperazione tra le Parti includerà le aree seguenti:
 - a) politiche di sicurezza e difesa;
 - b) sviluppo di procedure di cooperazione in ambito difesa;
 - c) cooperazione industriale in ambito difesa;
 - d) ricerca e sviluppo nelle industrie della difesa, incluso nel dominio spazio;
 - e) *import/export* di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato;
 - f) acquisizione, gestione del *procurement* e procedure contrattuali;
 - g) *cyber-security*;
 - h) tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto;
 - i) future aree di sviluppo in ambito *cyber*, spazio e intelligenza artificiale e futuri sistemi d'arma;
 - j) esercitazioni e formazione militare;
 - k) servizi medici militari, incluso il supporto medico marittimo e aereo;
 - l) operazioni umanitarie e di *peace-keeping*;
 - m) attività militari culturali e sportive;
 - n) archivi;
 - o) sicurezza delle tecnologie in ambito difesa;
 - p) problematiche ambientali e di inquinamento, incluse aree di sicurezza ambientali;
 - q) sostenibilità e conservazione ambientale;
 - r) transitabilità e navigabilità terrestre, marittima e aerea;
 - s) cooperazione nei campi delle comunicazioni e tecnologie di informazione e sistemi di comando e controllo, equipaggiamenti e programmi;
 - t) servizi di manutenzione, riparazione e parti di ricambio;
 - u) storia militare;
 - v) cooperazione in ambito *intelligence* militare;
 - w) cooperazione nello sviluppo di sistemi d'arma futuri;
 - x) inchieste su incidenti e prevenzioni del rischio;
 - y) ogni altra area concordata dalle Parti.
2. Per attuare la cooperazione ai sensi del presente Accordo, possono essere conclusi, se necessario, speciali Accordi Esecutivi successivi o Intese tecniche tra le Parti o accordi tra le Autorità competenti nel quadro del presente Accordo.
3. Ogni futura Intesa tecnica derivante dal presente Accordo potrà essere "Classificata".

Articolo 5 **Forme di Cooperazione**

Le forme di cooperazione tra le Parti nei settori previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, possono includere:

- a. visite ufficiali e riunioni bilaterali;
- b. visite ufficiali a navi da guerra, aeromobili e unità;
- c. scambio di conoscenze, competenze ed esperienze militari;
- d. presenza e partecipazione a corsi, esercitazioni e manovre militari;
- e. partecipazione ad altre attività ufficiali organizzate dalle Parti;



f. qualsiasi altra forma di cooperazione che possa essere concordata dalle Parti.

Articolo 6 **Contratti**

1. Ciascuna Parte adempirà alle disposizioni derivanti dai contratti conclusi nell'attuazione del presente Accordo secondo i termini e le condizioni stabiliti nei predetti contratti.
2. Nel caso in cui un regolamento o una politica nazionale, regionale o internazionale esistente o futura influisca, alteri, invalidi o rinvi l'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi accordo o contratto correlato, le Parti lavoreranno immediatamente insieme, in buona fede, per trovare rapidamente una soluzione che garantisca la continuità della cooperazione e del rapporto tra le Parti.


Articolo 7 **Accordi finanziari**

1. Per l'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi altra attività derivante da esso, salvo quanto diversamente stabilito congiuntamente nei successivi Accordi Esecutivi pertinenti conclusi dalle Parti, ciascuna Parte sosterrà i propri costi, per quanto riguarda:
 - a. spese di viaggio, indennità giornaliera, stipendi, assicurazione per malattia e infortunio, nonché altre indennità dovute al proprio personale in base ai propri regolamenti;
 - b. spese mediche e odontoiatriche, nonché quelle dovute alla rimozione o all'evacuazione del proprio personale malato, ferito o deceduto.
2. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte ricevente fornirà un trattamento di emergenza urgente a qualsiasi personale della Parte inviante che ne abbia bisogno durante l'attuazione delle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo, a condizione che la Parte inviante rimborserà i propri costi.

Articolo 8 **Proprietà intellettuale e protezione dei dati personali**

In conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale applicabile, nonché, per quanto riguarda la Parte Italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nell'attuazione del presente Accordo:

- a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la tutela della proprietà intellettuale, compresi i brevetti derivanti dalle attività svolte in conformità al presente Accordo;
- b. nessuna informazione relativa a una persona fisica o che consenta la sua identificazione sarà trasmessa a Terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tali informazioni.




Articolo 9
Informazioni classificate

1. Ai fini del presente Accordo, "Informazioni classificate" sono tutte le informazioni, indipendentemente dalla loro forma, scambiate tra o generate dalle Parti ai sensi del presente Accordo, che richiedano protezione contro la divulgazione non autorizzata, a cui è stato assegnato un livello di classificazione di sicurezza in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.
2. Le Parti proteggeranno le Informazioni classificate e i materiali scambiati durante l'attuazione del presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili e garantiranno che tali informazioni non vengano divulgate a Terzi. Le Parti continueranno a proteggere tali informazioni anche dopo la risoluzione del presente Accordo.
3. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle rispettive leggi e regolamenti nazionali:

Per la Rep. Italiana	Corrispondente in Inglese	Per gli Emirati Arabi Uniti
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محظور

4. Le Parti garantiranno alle Informazioni Classificate fornite ai sensi del presente Accordo la stessa protezione delle proprie Informazioni Classificate al corrispondente livello di classificazione di sicurezza, in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Per quanto riguarda le Informazioni Classificate fornite ai sensi del presente Accordo:
 - a. la Parte fornitrice dovrà:
 - i. garantire che le Informazioni Classificate siano contrassegnate con una classificazione di sicurezza in conformità alle sue leggi e normative nazionali;
 - ii. informare la Parte ricevente di eventuali condizioni di rilascio o restrizioni all'uso delle Informazioni Classificate fornite e di eventuali modifiche successive ai livelli di classificazione di sicurezza;
 - b. la Parte ricevente dovrà:
 - i. non trasmettere, direttamente o indirettamente, le Informazioni Classificate prodotte o scambiate durante l'attuazione del presente Accordo a terze parti, inclusi governi, enti, società o persone, senza il previo consenso scritto della Parte fornitrice;
 - ii. non divulgare le Informazioni Classificate o utilizzarle per scopi diversi da quelli menzionati nel presente Accordo. L'accesso alle Informazioni Classificate sarà limitato ai funzionari designati, che utilizzeranno tali informazioni solo per scopi ufficiali;
 - iii. non ridurre il livello di classificazione specificato per le Informazioni Classificate senza previa approvazione scritta della Parte fornitrice;
 - iv. consentire l'accesso alle Informazioni Classificate solo a quegli individui che hanno bisogno




di sapere, in possesso di un'Autorizzazione di Sicurezza del personale (PSC) al livello appropriato, se richiesto, e che sono stati istruiti, e sottoposti a regolari aggiornamenti di tali istruzioni, sulle loro responsabilità riguardo alla protezione di Informazioni Classificate;

v. garantire che tutti i locali in cui le Informazioni Classificate sono gestite o archiviate siano dotati di tutte le misure pertinenti per garantire un'adeguata protezione delle Informazioni Classificate e, ove richiesto, abbiano ottenuto un'Autorizzazione di Sicurezza della struttura al livello appropriato.

6. Le Informazioni Classificate saranno trasmesse tramite canali governativi in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti, o tramite altri canali sicuri concordati di comune accordo con le autorità competenti delle Parti.
7. Ciascuna Parte garantirà che siano implementate le misure appropriate per la protezione delle Informazioni Classificate elaborate, archiviate e trasmesse tramite sistemi di comunicazione e informazione. Tali misure garantiranno la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e, ove applicabile, la non ripudiabilità e l'autenticità delle Informazioni Classificate, nonché un livello appropriato di responsabilità e tracciabilità delle azioni in relazione a tali Informazioni Classificate.
8. Le visite di individui di una Parte al territorio dell'altra Parte che comportano l'accesso a Informazioni Classificate saranno soggette alla preventiva autorizzazione dell'autorità di sicurezza competente della Parte che ospita tale visita.
9. Le Parti indagheranno su tutti i casi confermati o probabili di perdita, divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Classificate fornite dall'altra Parte o create in conformità con il presente Accordo. Ciascuna Parte deve garantire e informare l'altra Parte di tutti i dettagli relativi a uno qualsiasi di tali casi, con i risultati delle indagini e le azioni correttive intraprese per impedirne il ripetersi.
10. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le Parti proteggeranno le Informazioni Classificate in conformità con ulteriori disposizioni stabilite in un separato accordo di sicurezza o in modalità di attuazione che possono essere concordate tra le competenti Autorità di sicurezza delle Parti, nel caso in cui siano ritenute necessarie misure specifiche.

Articolo 10 **Giurisdizione**

1. Il personale della Parte inviante rispetterà le leggi, le norme e i regolamenti del Paese ospitante durante il suo soggiorno nel territorio del paese ospitante. È vietato svolgere qualsiasi attività che possa compromettere la sicurezza del paese ospitante e la sua integrità territoriale.
2. Il personale della Parte inviante sarà soggetto alle leggi, alle norme e ai regolamenti del Paese ospitante durante il suo soggiorno nel suo territorio.
3. Le autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi nel loro territorio nazionale e punibili ai sensi delle normative nazionali della Parte ricevente.
4. Qualora il personale ospitato di cui sopra sia coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte ricevente prevedono l'applicazione della pena di morte e/o di altre sanzioni contrarie ai principi



fondamentali della legislazione della Parte inviante, tale punizione e/o sanzioni non saranno irrogate e, se irrogate, il personale ospitato in questione sarà trasferito alla Parte inviante per amministrare ed eseguire il giudizio in accordo con le proprie leggi e i propri regolamenti.

5. In caso di risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo 14, le disposizioni del presente Articolo continueranno ad applicarsi a qualsiasi atto od omissione verificatisi quando il presente Accordo era in vigore.
6. In caso di infrazioni disciplinari militari commesse dal Personale della Parte inviante nel territorio del Paese ospitante, le autorità della Parte inviante agiscono secondo le proprie leggi e i propri regolamenti militari.

Articolo 11 **(Dogane, Tasse e Dazi)**

Le Parti rispetteranno le normative doganali dell'altra Parte e pagheranno tutte le tasse e le tariffe necessarie durante il loro transito o la loro presenza nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 12 **(Danni e Compensazioni)**

1. Eventuali danni causati alla Parte ospitante da un membro del personale della Parte inviante durante o in connessione con la sua missione/esercizio ai sensi del presente Accordo, saranno risarciti dalla Parte inviante. Il compenso sarà definito di comune accordo tra le Parti.
2. Se le Parti sono congiuntamente responsabili per perdite o danni causati durante o in connessione con le attività previste dal presente Accordo, le Parti determineranno di comune accordo in quale proporzione ciascuna di esse ha contribuito al danno e stabiliranno il risarcimento di tale perdita o danno. In mancanza di accordo sulla quota di contribuzione, la questione sarà sottoposta al Comitato Misto di entrambe le Parti.

Articolo 13 **(Risoluzione delle controversie)**

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti. Le Parti non deferiranno eventuali controversie a terzi, corti o tribunali.
2. Nel risolvere una controversia, entrambe le Parti continueranno ad adempiere ai propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

Articolo 14 **(Entrata in vigore, Durata, Modifiche e Cessazione)**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, l'espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. L'Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e continuerà a rinnovarsi automaticamente per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non ne chieda




la risoluzione.

3. Le Parti possono modificare il presente Contratto in qualsiasi momento per iscritto di comune accordo. Gli accordi modificativi entrano in vigore secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Il termine del presente Accordo avrà effetto sei (6) mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica. Inoltre, entrambe le Parti possono concordare congiuntamente di porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento.
5. Nel caso in cui si questo Accordo termini e non venga rinnovato, ciascuna Parte sarà tenuta ad adempiere agli obblighi da esso derivanti.
6. Il termine del presente Accordo non pregiudica il completamento di progetti, programmi o contratti conclusi ai sensi del presente Accordo.


IN FEDE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a ROMA..., il 24/02 del 2025, in duplice originale nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI





AGREEMENT


BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF THE
UNITED ARAB EMIRATES**

CONCERNING DEFENCE COOPERATION



The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates, hereinafter jointly referred to as the “Parties” and separately as a “Party”;

Considering the friendly and cooperative relations between the two Countries;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relationship, and promote cooperative activities in the defence field between the two Countries based on the principles of independence, sovereignty, mutual benefit, non-interference in the domestic affairs and territorial integrity of each country;

Reaffirming their commitment to the Charter of the United Nations;

Have agreed as follows:

Article (1)

Purpose

1. The purpose of this Agreement is to promote friendly military ties between the Parties by defining the scope of defence cooperation and implementing such cooperation in accordance with the principles of equality, reciprocity and mutual benefit.
2. This Agreement shall be implemented in accordance with the national laws and applicable international laws and commitments of the Parties arising from this Agreement and, only for the Italian Party, with the obligations arising from Italy’s membership of the European Union.

Article (2)

Competent Authorities

The Competent Authorities for the implementation of this Agreement shall be:

- For the Government of the Italian Republic, the Ministry of Defence of the Italian Republic;
- For the Government of the United Arab Emirates, the Ministry of Defence of the United Arab Emirates.

Article (3)

Joint Defence Cooperation Committee

1. The Parties shall create a Joint Defence Cooperation Committee, composed of an equal number of representatives of each Party.
2. The Joint Defence Cooperation Committee shall establish suitable mechanisms for the implementation of this Agreement, monitor the implementation of subsequent Executive Agreements between the Parties and arrangements between the Competent Authorities, concluded for the implementation of the present Agreement and nominate points of contact to organise specific activities between the Parties as required and settle the disputes according to Article 13 paragraph 2.
3. The Joint Defence Cooperation Committee shall meet every year, alternately in each Country, or as otherwise determined by the Parties.

Article (4)

Areas of Cooperation

1. The cooperation between the Parties shall include the following areas:
 - a. Security and defence policies;
 - b. Developing defence cooperation procedures;



- c. Defence industrial cooperation;
 - d. Research and development in defence industries including the space domain;
 - e. Import and export of defence equipment and integrated logistical support (ILS);
 - f. Acquisition, procurement management and contractual procedures;
 - g. Cyber security;
 - h. Technology, artificial intelligence and remotely controlled autonomous systems;
 - i. Future areas of development in the cyber, space and artificial intelligence fields and future forces and weapons;
 - j. Military training and exercises;
 - k. Military Medical Services, including maritime and air medical support;
 - l. Humanitarian and peacekeeping operations;
 - m. Military cultural and sporting activities;
 - n. Archiving;
 - o. Defence technology security;
 - p. Environmental issues and pollution, including areas of safety;
 - q. Sustainability and environmental conservation;
 - r. Land, sea and air worthiness;
 - s. Cooperation in the fields of communications and information technology, and command and controls system, equipment and programs;
 - t. Maintenance, repair and spare parts services;
 - u. Military history;
 - v. Cooperation in military intelligence;
 - w. Cooperation in the development of future forces;
 - x. Accident investigation and risk prevention;
 - y. Any other areas agreed upon by the Parties.
2. To implement cooperation under this Agreement, special subsequent Executive Agreements or Technical Arrangements between the Parties or arrangements between the Competent Authorities may be concluded in the framework of this Agreement if necessary.
 3. Any further Technical Arrangements arising out from this Agreement may be "Classified".


Article (5)
Forms of Cooperation

Forms of cooperation between the Parties in the areas envisaged in Article 4, paragraph 1, may include:

- a. Official visits and bilateral meetings;
- b. Official visits to warships, aircraft and units;
- c. Exchange of military knowledge, expertise and experience;
- d. Attendance and participation in military courses, exercises and manoeuvres;
- e. Participation in other official activities organized by the Parties;
- f. Any other forms of cooperation that may be agreed upon by the Parties.

Article (6)
Contracts

1. Each Party shall fulfill the provisions arising out from the contracts concluded in the implementation of this Agreement according to the terms and conditions set forth in the aforementioned contracts.
2. In the event that an existing or future national, regional or international, regulations, or policy



effects, alters, invalidates, or postpones the implementation of this Agreement or any related agreements or contracts, the Parties will immediately work together, in good faith, to quickly find a solution that assures the continuity of the cooperation and relationship between the Parties.

Article (7)
Financial Arrangements

1. For the implementation of this Agreement, or any other activity arising thereof, unless otherwise jointly determined in the relevant subsequent Executive Agreements concluded by the Parties, each Party shall bear its own costs, as regards:

- a. travel expenses, per diem, salaries, insurance for illness and injury, as well as other allowance due to its own personnel under its regulations;
- b. medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

2. Without prejudice to letter b) of paragraph 1 of this Article, the Receiving Party shall provide urgent emergency treatment to any personnel of the Sending Party who may require it during the implementation of cooperation activities under this Agreement, provided that the Sending Party refunds its own costs.

Article (8)
Intellectual Property and Personal Data Protection

According to the national legislation and to applicable international law, as well as, as for the Italian Party, the obligations arising out from Italy's membership of the European Union, in the implementation of this Agreement:

- a. the Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual property, including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement;
- b. no information regarding a natural person or allowing his identification shall be passed on to any third party or processed in a manner that is incompatible with the agreed purposes, without the prior written consent of the party who provided this information.

Article (9)
Classified information

1. For the purpose of this Agreement, "Classified Information" is any information, regardless of its form, exchanged between or generated by the Parties under this Agreement, which requires protection against unauthorized disclosure, to which a security classification level has been assigned in accordance with the national laws and regulations of the Parties.
2. The Parties shall protect Classified Information and materials exchanged during the implementation of this Agreement according to their applicable national laws and regulations and shall ensure such information is not disclosed to any third party. The Parties shall continue to protect such information even after the termination of this Agreement.
3. The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided for in their respective national laws and regulations:



For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For United Arab Emirates
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محظور

4. The Parties shall afford to Classified Information provided under this Agreement the same protection as to their own Classified Information at the corresponding security classification level, in accordance with paragraph 3 of this Article.
5. With regard to Classified Information provided under this Agreement:
 - a. the providing Party shall:
 - i. ensure that the Classified Information is marked with a security classification in accordance with its national laws and regulations;
 - ii. inform the recipient Party of any conditions of release or restrictions on the use of the provided Classified Information, and of any subsequent changes in the security classification levels;
 - b. the recipient Party shall:
 - i. not transmit, either directly or indirectly, Classified Information that is produced or exchanged during the implementation of this Agreement to any third party including any governments, entities, companies or persons, without prior written consent of the providing Party;
 - ii. not disclose the Classified Information or use it other than for the purposes mentioned in this Agreement. Access to Classified Information shall be restricted to designated officials, who shall only use this information for official purposes;
 - iii. not reduce the level of classification specified for the Classified Information without prior written approval of the providing Party;
 - iv. allow access to Classified Information only to those individuals having a need-to-know, holding a personnel Security Clearance (PSC) at the appropriate level, if required, and who have been briefed, and subsequently regularly re-briefed, on their responsibilities to protect Classified Information;
 - v. ensure that all premises in which Classified Information are to be handled or stored have in place all relevant measures to assure adequate protection to Classified Information and, where required, hold a Facility Security Clearance at the appropriate level.
6. Classified Information shall be transmitted through governmental channels in accordance with national laws and regulations of the Parties, or through other secure channels mutually agreed upon the relevant authorities of the Parties.
7. Each Party shall ensure that the appropriate measures are implemented for the protection of Classified Information processed, stored and transmitted through communication and information systems. Such measures shall ensure the confidentiality, integrity, availability and, where applicable, non-repudiation and authenticity of Classified Information, as well as an appropriate level of accountability and traceability of actions in relation to that Classified Information.
8. Visits of individuals from one Party to the territory of the other Party entailing the access to Classified Information shall be subject to the prior permission of the relevant security authority of the Party hosting such visit.
9. The Parties shall investigate all confirmed or likely cases of loss, unauthorized disclosure,



misappropriation or misuse of Classified Information provided by the other Party or created in accordance with this Agreement. Each Party must immediately report and inform the other Party of all details related to any of those cases, with the results of the investigation, and the corrective action taken to prevent their recurrence.

10. Without prejudice to the provisions contained in this Article, the Parties shall protect Classified Information in accordance with further provisions laid down in a separate security agreement or implementing arrangements that may be agreed between the relevant security Authorities of the Parties, in case specific measures are deemed necessary.

Article (10) **Jurisdiction**

1. Personnel of the Sending Party shall respect the laws, rules and regulations of the host country during their stay in the host country's territory. They are prohibited from doing any activity that might affect the security of the host country and its territorial integrity.
2. Personnel of the Sending Party shall be subject to the laws, rules and regulations of the host country during their stay in its territory.
3. The authorities of the Receiving Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed in their national territory and punishable under Receiving Party national regulations.
4. Should the above-mentioned hosted personnel be involved in events for which the laws of the Receiving Party provide for the application of the capital punishment and/or other sanctions contrary to the fundamental principles of legislation of the Sending Party, such punishment and/or sanctions shall not be delivered and, if delivered, the hosted personnel in question shall be transferred to the Sending Party to administer and execute the judgment according to their laws and regulations.
5. In case of termination of the present Agreement, according to Article 14, the provisions of this Article shall continue to apply to any act or omissions occurred when this Agreement was in force.
6. In case of military disciplinary infractions made by the Personnel of the Sending Party in the territory of the host country, authorities of the Sending Party act according to its military laws and regulations.

Article (11) **Customs, Taxes and Duties**

The Parties shall respect customs regulations of the other Party and shall pay all necessary taxes and fees during their transit or presence in the territory of the other Party.

Article (12) **Damages and Compensation**

1. Any damages caused to the host Party by a member of the personnel of the sending Party during or in connection with their mission/exercise under this Agreement, shall be compensated by the Sending Party. The compensation shall be defined by mutual agreement between the Parties.
2. If the Parties are jointly responsible for loss or damages caused during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall determine by mutual agreement the proportion of each of them contributing to the damage, and shall settle the compensation of such loss or damage. In the absence of agreement on the contribution ratio, the matter shall be submitted to the Joint Committee of both Parties.



Article (13)
Settlement of disputes

1. Any dispute arising out of the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties. The Parties shall not refer any disputes to any third party, court or tribunal.
2. While resolving a dispute, both Parties shall continue to implement their obligations arising from this Agreement.

Article (14)
Entry into force, Duration, Amendments and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of the Agreement.
2. The Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall continue to renew automatically for further periods of five (5) years, unless either Party requests its termination.
3. The Parties may amend this Agreement at any time in writing by mutual consent. The amending agreements shall enter into force according to the procedure provided in paragraph 1 of this Article.
4. Each Party has the right to terminate this Agreement anytime by informing the other Party by a written notice. The termination of this Agreement shall take effect six (6) months after the date of the receipt of such notification. Also, both Parties may agree jointly to terminate this Agreement any time.
5. In the event that this Agreement is terminated or not renewed, each Party shall be obliged to fulfill the obligations resulting from it.
6. Termination of this Agreement shall not affect the completion of any uncompleted project, programs or contracts which were concluded under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at ROME, on this day 24/02 of 2025, in duplicate in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the text in English shall prevail.

FOR
THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR
THE GOVERNMENT OF THE
UNITED ARAB EMIRATES





LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2778):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 30 gennaio 2026.

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 febbraio 2026 e l'11 marzo 2026.

Esaminato in Aula il 24 marzo 2026 ed approvato il 25 marzo 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1851):

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 2 aprile 2026, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 14 e il 28 aprile 2026.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 9 giugno 2026.

26G00124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 giugno 2026.

Determinazione dei collegi per le elezioni, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»;

Visto l'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 giugno 2022 n. 71, che individua i criteri e le modalità per l'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura;

Rilevato che, ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *d)*, del citato art. 23 come novellato, vengono individuati un collegio unico nazionale per l'elezione di due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte ed un collegio unico nazionale per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Considerato che la medesima norma prevede che per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, devono essere formati, rispettivamente, due e quattro collegi elettorali;


Considerato che i suindicati collegi territoriali, previsti rispettivamente alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 23, sono determinati, ai sensi del successivo comma 3, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere alla formazione dei suddetti collegi territoriali in conformità ai criteri fissati dal richiamato art. 23 e tenendo conto delle modifiche apportate in materia di modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo;

Valutato che i collegi territoriali di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, della norma innanzi citata devono essere tendenzialmente composti da un omogeneo numero di elettori, tenuto conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino;

Rilevato che, per espressa previsione normativa, il personale di magistratura collocato fuori del ruolo organico deve essere conteggiato nel distretto di corte di appello in cui esercitava le funzioni prima del collocamento fuori ruolo e che i magistrati che esercitano le funzioni presso gli uffici con competenza nazionale devono essere conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma;

Considerato che l'analisi condotta all'esito dell'acquisizione dei dati riferiti alle presenze del personale della magistratura ordinaria, ivi incluso il personale collocato fuori del ruolo organico, ha consentito, all'esito della valutazione delle possibili aggregazioni distrettuali, nel rispetto dei criteri dell'integrità e della contiguità territoriale dei distretti nonché verificate le corrispondenti risultanze sulla composizione numerica del corpo elettorale, assunto a criterio prioritario e portante in ragione del



dettato normativo, di procedere alla formazione dei due collegi previsti dalla lettera *b*) e dei quattro collegi di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nei termini di seguito indicati:

art. 23, comma 2, lettera *b*), legge 24 marzo 1958, n. 195

Collegi	Distretti
Collegio 1	Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia
Collegio 2	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno

art. 23, comma 2, lettera *c*), legge 24 marzo 1958, n. 195

Collegi	Distretti
Collegio 1	Brescia, Milano, Torino, Trento, Trieste, Venezia
Collegio 2	Firenze, Genova, Perugia, Roma
Collegio 3	Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Napoli, Salerno
Collegio 4	Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Reggio Calabria

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

*Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera b),
legge 24 marzo 1958, n. 195*

Per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono individuati due collegi elettorali, cui appartengono i magistrati in servizio nei distretti, o in posizione equiparata, specificamente indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

*Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera c), legge
24 marzo 1958, n. 195*

Per l'elezione di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono individuati quattro collegi elettorali, cui appartengono i magistrati in servizio nei distretti, o in posizione equiparata, specificamente indicati nella tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2026

Il Ministro: NORDIO

26A03287

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 maggio 2026.

Riordino degli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (ICQRF).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;


Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare gli articoli 3 e 13, come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricol-



tura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai sensi del quale «Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024 d'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero e delle loro competenze e, in particolare, l'art. 3, comma 6, che, nell'ambito dell'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), individua l'Ufficio territoriale ICQRF Lombardia, con sede a Milano, avente competenza territoriale sulla Regione Lombardia e che sovrintende all'Ufficio d'area di Brescia, e l'Ufficio territoriale ICQRF Lazio e Abruzzo, con sede a Roma, avente competenza territoriale sulla Regione Lazio e Abruzzo e che sovrintende all'Ufficio d'area di Viterbo e Pescara;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025 di modifica del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024;

Considerata la particolare importanza assunta dal comparto agricolo nelle province meridionali della Lombardia, in particolare quelle di Pavia e Mantova, con riferimento al settore vitivinicolo e agro-industriale del comparto alimentare, nonché la presenza di diverse DOP e IGP nei suddetti territori, lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la crescita di un importante comparto agroalimentare sul territorio di riferimento della Regione Lombardia;

Considerata la particolare importanza assunta dal comparto agricolo nelle province meridionali della Lazio, in particolare quelle di Latina e Frosinone, con riferimento al settore vitivinicolo, ortofrutticolo e agro-industriale del comparto alimentare, nonché la presenza di diverse DOP e IGP nei suddetti territori, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, la crescita di un importante comparto agroalimentare sul territorio di riferimento della Regione Lazio e la presenza di importanti poli di commercio all'ingrosso nel settore ortofrutticolo;

Ritenuto necessario potenziare le strutture organizzative del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) mediante l'istituzione nel territorio lombardo e laziale di ulteriori uffici d'area, con sede rispettivamente a Pavia e Latina, al fine di rafforzare l'attività istituzionale di controllo delle produzioni agroalimentari nel territorio rispettivamente delle Province di Pavia e Mantova e delle Province di Latina e Frosinone;

Ritenuto che l'istituzione, nelle aree geografiche summenzionate, di un nuovo presidio territoriale di controllo delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e per il controllo delle corrette relazioni commerciali tra gli operatori delle filiere agricole e alimentari sia volta a migliorare l'efficacia dell'attività di tutela a beneficio dei produttori agricoli, delle imprese di trasformazione e dei consumatori;

Informate le organizzazioni sindacali in data 27 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024

All'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«3. Gli uffici territoriali, di livello dirigenziale non generale, sono i seguenti:

«ICQRF Italia nord - ovest», con sede a Torino, avente competenza territoriale sulle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Asti e Genova;

«ICQRF Lombardia», con sede a Milano, avente competenza territoriale sulla Regione Lombardia; l'ufficio sovrintendente all'ufficio d'area di Brescia e Pavia;

«ICQRF Italia nord - est», con sede a Susegana (TV), avente competenza territoriale sulle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Verona, Udine e San Michele all'Adige, nonché al Laboratorio di Conegliano / Susegana;

«ICQRF Emilia-Romagna e Marche», con sede a Bologna, avente competenza territoriale sulla Regione Emilia -Romagna e Marche; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Modena e Ancona;

«ICQRF Toscana e Umbria», con sede a Firenze, avente competenza territoriale sulle Regioni Toscana e Umbria; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Pisa e Perugia;

«ICQRF Lazio e Abruzzo», con sede a Roma, avente competenza territoriale sulle Regioni Lazio e Abruzzo; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Pescara, Viterbo e Latina.

«ICQRF Campania e Molise», con sede a Napoli, avente competenza territoriale sulle Regioni Campania e Molise; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Salerno e Campobasso;

«ICQRF Puglia e Basilicata», con sede a Bari, avente competenza territoriale sulle Regioni Puglia e Basilicata; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Lecce e Potenza;

«ICQRF Calabria», con sede a Cosenza, avente competenza sulla Regione Calabria; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Reggio Calabria e Lamezia Terme;



«ICQRF Sicilia», con sede a Palermo, avente competenza territoriale sulla Regione Sicilia; l'ufficio sovrintendente agli uffici d'area di Catania e Vittoria;

«ICQRF Sardegna», con sede a Cagliari, avente competenza territoriale sulla Regione Sardegna; l'ufficio sovrintendente all'ufficio d'area di Sassari.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 15 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 844

26A03170

DECRETO 12 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salumi DOP Piacentini a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», la DOP «Pancetta Piacentina» e la DOP «Salame Piacentino».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e pro-

dotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;


Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;



Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale sono state registrate le denominazioni di origine protette «Coppa Piacentina», «Pancetta Piacentina» e «Salame Piacentino»;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 5 marzo 2008, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Salumi DOP Piacentini il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Coppa Piacentina», «Pancetta Piacentina» e «Salame Piacentino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera *f*) del medesimo decreto,

rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio Salumi DOP Piacentini con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 27 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 148879, e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Coppa Piacentina», la DOP «Pancetta Piacentina» e la DOP «Salame Piacentino», CSQA Certificazioni S.r.l., con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 2 aprile 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 157768;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio salumi DOP Piacentini a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», la DOP «Pancetta Piacentina» e la DOP «Salame Piacentino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 15 febbraio 2008, successivamente confermato, al Consorzio Salumi DOP Piacentini, con sede legale in via M. Tirotti, n. 11 c/o Piacenza Expo - 29122- Piacenza, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Coppa Piacentina», la DOP «Pancetta Piacentina» e la DOP «Salame Piacentino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 15 febbraio 2008 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03091



DECRETO 12 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Taleggio a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie gene-

rale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;


Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 6 dicembre 2004, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Taleggio il riconosci-



mento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Taleggio»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio tutela Taleggio con nota prot. 74 del 10 giugno 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 279150, e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Taleggio», Certiprodot Srl, con nota 121/2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 279993;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Taleggio a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2004, successivamente confermato, al Consorzio tutela Taleggio, con sede legale in via Roggia Vignola, 9 - 24047 Treviglio (BG), a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 22 novembre 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdi-

ta dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03092

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2026.


Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti



e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 individua la linea di investimento «Credito sportivo - interventi a favore di infrastrutture sportive» assegnando alla stessa un importo pari a euro 100.000.000 per l'anno 2027, allocati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-

2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la nota del 25 maggio 2026 con la quale l'Istituto per il credito sportivo e culturale ha richiesto di destinare le risorse assegnate ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 al Fondo italiano per lo sport, per le finalità di cui all'art. 9-ter, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;

Tenuto conto che all'individuazione in concreto degli investimenti che potranno usufruire delle risorse destinate alla predetta finalità si provvede secondo le procedure previste dal comma 12 dell'art. 9-ter del citato decreto-legge n. 96 del 2025 e che pertanto, in considerazione della natura delle operazioni da effettuare, non si procede alla predisposizione della scheda progettuale;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2025, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

Ritenuta la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse già assegnate all'Istituto per il credito sportivo e culturale con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 per un importo di euro 100.000.000 per l'anno 2027, sono destinate al Fondo italiano per lo sport per le finalità di cui all'art. 9-ter, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

Le operazioni che saranno effettuate con l'impiego delle predette risorse devono essere formalizzate entro il 31 dicembre 2027.



Art. 2.

Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2026, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 0,00
18 Giovani e sport (30)		€ 0,00
18.1	Attività ricreative e sport (30.1)	€ 0,00
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA		€ 0,00
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano		€ 0,00
CAP N. 7469	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER IL FONDO ITALIANO PER LO SPORT (23)	€ 0,00
02	(DI NUOVA ISTITUZIONE) INVESTIMENTI SETTORE SPORTIVO (23.2.1)	€ 0,00

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2027, nel sottoindicato stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

		2027
in diminuzione		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 100.000.000,00
18 Giovani e sport (30)		€ 100.000.000,00
18.1	Attività ricreative e sport (30.1)	€ 100.000.000,00
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA		€ 100.000.000,00
Investimenti e promozione per la pratica dello sport		€ 100.000.000,00
CAP N. 7491	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE SPORTIVO (23.2.1)	€ 100.000.000,00
in aumento		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 100.000.000,00
18 Giovani e sport (30)		€ 100.000.000,00
18.1	Attività ricreative e sport (30.1)	€ 100.000.000,00
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA		€ 100.000.000,00
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano		€ 100.000.000,00
CAP N. 7469	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER IL FONDO ITALIANO PER LO SPORT (23.2.1)	€ 100.000.000,00
02	INVESTIMENTI SETTORE SPORTIVO (23.2.1)	€ 100.000.000,00

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2026

Il Ministro: GIORGETTI

26A03183

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Simarket società cooperativa in liquidazione», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Simarket società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 225.283,00, si riscontra una massa debitoria di euro 490.091,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 311.024,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, sulla base dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 4 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Simarket società cooperativa in liquidazione», con sede in Nettuno (RM) (codice fiscale 02744200599) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Giusy Chidichimo, nata a Castrovillari (CS) il 1° settembre 1988 (codice fiscale CHDGSY88P41C349Z), domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02854

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Team Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Team Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.390.649,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.775.974,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.434.873,00;

Considerato che in data 21 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:


Art. 1.

1. La società cooperativa «Team Service società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 04983890650), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Raffaele Cappiello, nato a Roma il 17 settembre 1968 (codice fiscale CPPRFL-68P17H501Y), ivi domiciliato in Via San Sebastianello n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02855

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «WPS Work in Progress Solution società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «WPS Work in Progress Solution società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 67.223,00, si riscontra una massa debitoria di euro 434.453,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 367.230,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, nonché dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 25 ottobre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «WPS Work in Progress Solution società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07771220964), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Colicchia, nata a Rho (MI) il 10 marzo 1983 (codice fiscale CLCDNL83C50H264L), domiciliata in Milano (MI) - viale Pisa n. 33.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02856



DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zen società cooperativa in liquidazione», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Zen società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto si rileva un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 21.183,06, nonché l'inopportunità che la liquidazione prosegua al di fuori di un ambito concorsuale;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 15 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Preso atto che la società cooperativa in questione non è più iscritta all'associazione nazionale di rappresentanza dal 25 ottobre 2023;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Zen società cooperativa», con sede in Lucca (LU) (codice fiscale 02460980465), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Capocchi, nato a Lucca (LU) il 2 novembre 1973 (codice fiscale CPCLSN-73S02E715D), domiciliato in Camaiore (LU), via Carlo Del Prete n. 45.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03057

DECRETO 8 giugno 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola Apistica Ferrera soc. coop. a r.l.», in Montalto Uffugo, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY


Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 1999, con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Apistica Ferrera soc. coop. a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (CS) (codice fiscale 01078120787), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Nadia Mastroberardino ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 1999, con il quale la dott.ssa Antonella Iuele è stata nominata commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione della dott.ssa Nadia Mastroberardino, rinunciataria;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 2000, con il quale la dott.ssa Lucia Depresbiteris è stata nominata commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione della dott.ssa Antonella Iuele, dimissionaria;

Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Lucia Depresbiteris dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Lucia Depresbiteris, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Apistica Ferrera soc. coop. a

r.l.», con sede in Montalto Uffugo (CS) (codice fiscale 01078120787), la dott.ssa Mariagabriella Sergi, nata a Catanzaro (CZ) il 20 dicembre 1977 (codice fiscale SRG-MGB77T60C352G), ivi domiciliata in via P. Harris n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03058

DECRETO 8 giugno 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Appennino - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenzuola, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;


Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 29 gennaio 2018, n. 113/2018, con il quale la società cooperativa «L'Appennino - piccola società cooperativa a responsabilità limitata - in forma abbreviata "L'Appennino P.s.c. a r.l."», con sede in Firenzuola (FI) (codice fiscale 00644050486), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gilberto Bargellini ne è stato nominato commissario liquidatore;



Vista la comunicazione pervenuta in data 1° dicembre 2025, con la quale la Confederazione cooperative italiane comunicava il decesso del citato commissario liquidatore, avvenuto in data 26 novembre 2025;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Gilberto Bargellini dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Gilberto Bargellini, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Appennino - piccola società cooperativa a responsabilità limitata - in forma abbreviata "L'Appennino P.s.c. a r.l."», con sede in Firenzuola (FI) (codice fiscale 00644050486), il dott. Federico Bettarini, nato a Prato (PO) il 31 luglio 1968 (codice fiscale BTTFRC68L31G999F), domiciliato in Firenze (FI) - via Baracca n. 48.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03059

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

DECRETO 22 maggio 2026.

Modificazioni ai decreti 18 luglio 2025 e 4 novembre 2025, in attuazione dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di promozione delle politiche del mare, della dimensione subacquea nonché di disciplina del conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare».

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4-*bis*, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;



Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 12, comma 2, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CI-POM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, nonché l'art. 12, comma 11, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'art. 12, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste dall'art. 4-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente, previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche del mare;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» e, in particolare, l'art. 1, comma 634, che, novellando l'art. 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, ha incrementato la dotazione del fondo ivi previsto con una dotazione aggiuntiva di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e con la valorizzazione, tra le finalità perseguibili con il medesimo fondo, anche della promozione delle politiche della dimensione subacquea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 21-*bis* che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 8 marzo 2023, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare»;

Visto il Piano del Mare per il triennio 2023-2025, approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2023;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 in materia di «Misure di coordinamento delle politiche del mare»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», disciplinando il Dipartimento per le politiche del mare e individuando la data di soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dell'esercizio finanziario 2025, il centro di responsabilità n. 19 «Politiche del mare»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025 in attuazione dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 12 agosto 2025;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 20 novembre 2025, con cui, in attuazione dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato istituito e regolato il titolo «Capitale italiana del mare» nonché è stato modificato il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025 con la destinazione di 1 milione



di euro annuo, a partire dal 2026, per il finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato «Capitale italiana del mare»;

Visto l'avviso pubblico di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» 2026, pubblicato dal Dipartimento per le politiche del mare sul proprio sito internet istituzionale;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato in data 22 gennaio 2026, con cui è stata costituita la Giuria del comune «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026;

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo»;

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, innalzata da 5 milioni di euro annui a partire dal 2026 a 10 milioni di euro annui a partire dal 2026, nonché ha esteso le finalità perseguibili attraverso il medesimo fondo, valorizzando espressamente la promozione delle politiche della dimensione subacquea;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025, per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» relativo agli anni successivi al 2026, entro il 1° febbraio di ciascun anno il Dipartimento pubblica sul proprio sito internet istituzionale un apposito avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» relativo all'annualità successiva ed entro il 1° aprile di ciascun anno i comuni costieri interessati a partecipare alla selezione presentano domanda al Dipartimento per partecipare alla procedura di selezione relativa all'annualità successiva;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025, il decreto di costituzione della Giuria del comune «Capitale italiana del mare», per le annualità successive al 2026, è adottato entro il 15 aprile di ciascun anno;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025, la giuria esamina le candidature regolarmente pervenute ed entro 1° giugno di ciascun anno, per il conferimento del titolo

«Capitale italiana del mare» relativo all'annualità successiva, sottopone al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare il progetto del comune proposto come «Capitale italiana del mare» per l'anno di riferimento, corredato di una relazione motivata;

Considerati l'elevato numero di candidati che hanno preso parte alla procedura selettiva relativa al 2026 e la possibilità che, per le procedure selettive relative alle annualità successive, vi sia una partecipazione ancora maggiore, anche in ragione della notorietà col tempo progressivamente conseguita dal titolo «Capitale italiana del mare»;

Ravvisata la necessità di evitare una sovrapposizione temporale tra procedure relative ad annualità differenti e di consentire, comunque, la conclusione delle attività procedurali entro l'anno antecedente a quello di riferimento per il conferimento del titolo «Capitale italiana del mare»;


Ravvisata l'opportunità di consentire l'articolazione della procedura in due fasi successive, aventi ad oggetto, la prima, la selezione dei cinque migliori candidati e, la seconda, la sezione del progetto del comune proposto come «Capitale italiana del mare» per l'anno di riferimento;

Ravvisata, pertanto, la necessità:

a) di modificare il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025, come modificato dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025, al fine di prevedere, tra le finalità di utilizzo del fondo di cui all'art. 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024 anche la promozione delle politiche della dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 634, della legge n. 199 del 2025, con l'effetto di estendere anche alle politiche della dimensione subacquea gli stessi obiettivi prioritari di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili nonché di promuovere e diffondere la cultura del mare;

b) di modificare il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025, al fine di adeguare i tempi di svolgimento delle procedure selettive per il conferimento del titolo «Capitale italiana del mare» per le annualità successive al 2026 nonché di consentire l'articolazione della procedura in due fasi successive, aventi ad oggetto, la prima, la selezione dei cinque migliori candidati e, la seconda, la sezione del progetto del comune proposto come «Capitale italiana del mare» per l'anno di riferimento;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 citato, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) è competente nell'assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, suscettibili di interessare anche, in via generale, la tutela e la valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), dello stesso decreto-legge n. 173 del 2022;



Considerata, pertanto, la competenza del Comitato interministeriale per le politiche del mare a definire gli indirizzi strategici della politica marittima governativa, attraverso l'approvazione del Piano del mare, con la conseguente necessità di valorizzare l'intervento del Comitato in relazione ad atti di portata generale, non riferiti a singole procedure selettive;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2025) 281 *final* del 5 giugno 2025] concernente l'adozione del Patto europeo per gli oceani, con particolare riferimento al punto 5.3. - Rafforzare l'alfabetizzazione oceanica e il coinvolgimento dei cittadini;

Tenuto conto della risoluzione 72/73 del 2017, con cui le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2021 - 2030 il Decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile, finalizzato alla diffusione dell'alfabetizzazione oceanica o educazione all'Oceano, concepita per diffondere la comprensione dell'influenza umana sull'oceano e dell'influenza dell'oceano sugli esseri umani, mirando a mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica per un oceano pulito, sano, predicibile nelle sue condizioni attuali e future, sicuro, sostenibile, trasparente e fonte di ispirazione;

Ritenuto necessario, pertanto, di confermare, per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, il contenuto del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025, per come modificato dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025;

Sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare nella seduta del 18 febbraio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025, come modificato dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025, dopo le parole: «sono destinate alla promozione» sono inserite le seguenti: «delle politiche della dimensione subacquea e».

Art. 2.

Modificazioni al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 novembre 2025

1. All'art. 2 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 novembre 2025, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare,» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole «entro il 1° febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 luglio» e le parole «entro il 1° aprile» sono sostituite «entro il 30 settembre»;

c) al comma 5, le parole «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre»;

d) al comma 6, le parole «entro il 1° giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre» nonché, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esame delle candidature regolarmente pervenute può svolgersi in due fasi successive. Qualora la Giuria intenda procedere in tale modo, la stessa Giuria, conclusa la prima fase, sottopone al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare le migliori cinque candidature selezionate in applicazione dei criteri di cui ai commi 7 e 8, senza la formazione di una graduatoria, nonché, conclusa la seconda fase, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, sottopone al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare il progetto del comune proposto come «Capitale italiana del mare» per l'anno di riferimento, corredato di una relazione motivata.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure selettive per il conferimento del titolo «Capitale italiana del mare» per le annualità successive al 2026.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 22 maggio 2026

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1774*

26A03191



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 giugno 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri Aifa del medicinale per uso umano «Lynparza». (Determina n. 32/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgen-

ti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;


Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina n. 194 dell'8 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 17 marzo 2022, recante disposizioni in materia di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Lynparza» (olaparib), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 9 del 10 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione



«in associazione a bevacizumab per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV secondo FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, in risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il cui tumore presenti un *deficit* di ricombinazione omologa (*homologous recombination deficiency, HRD*), definito dalla presenza di instabilità genomica ed in assenza di una mutazione BRCA1/2»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 13-17 aprile 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la modifica in scheda di richiesta farmaco (RF) del registro di monitoraggio di «Lynparza» finalizzata a permettere la prosecuzione delle terapie con il solo olaparib in caso di tossicità inaccettabile con il farmaco associato bevacizumab;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 6 maggio 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica del registro di monitoraggio

1. Si dispone la modifica del registro del medicinale «Lynparza» per l'indicazione monitorata «in associazione a bevacizumab per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV secondo FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, in risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il cui tumore presenti un *deficit* di ricombinazione omologa (*homologous recombination deficiency, HRD*), definito dalla presenza di instabilità genomica ed in assenza di una mutazione BRCA1/2».

2. La modifica ha ad oggetto l'aggiornamento della scheda di richiesta farmaco (RF), finalizzata a permettere la prosecuzione delle terapie con il solo olaparib in caso di tossicità inaccettabile con il farmaco associato bevacizumab.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 giugno 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A03192

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2026.

Modifiche alle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio» del 26 marzo 2019.

II DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;

Viste le «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio», adottate con provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, come successivamente modificate;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 di modifica alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, con il quale è stato introdotto l'obbligo di nominare un esponente responsabile per l'antiriciclaggio;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011 sulla procedura (cd. Or.So.) per l'invio delle segnalazioni concernenti le informazioni sui componenti gli organi sociali;


Considerato l'approssimarsi del termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti a nominare un esponente responsabile per l'antiriciclaggio (fissato al 30 giugno 2026);

Emana:

l'unito atto di modifica delle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio».

Roma, 16 giugno 2026

Il Governatore: PANETTA



ALLEGATO

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019.

1. Nella Parte II, Sezione III-bis «Esponente responsabile per l'antiriciclaggio», dopo l'ultimo paragrafo, che termina con le parole: «organico con funzione di gestione», è aggiunto il seguente:

«I destinatari comunicano alla Banca d'Italia la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti relativi alla carica entro venti giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della stessa. Con riferimento agli intermediari di nuova costituzione, l'invio della prima segnalazione va effettuato entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività. In caso di errori segnalatici individuati dalla Banca d'Italia o dall'intermediario, questo dovrà segnalare la rettifica della segnalazione errata nel più breve tempo possibile. I destinatari as-

solgono agli obblighi di comunicazione attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.) disciplinata dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Con riferimento agli esponenti responsabili per l'antiriciclaggio in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i destinatari effettuano la comunicazione alla Banca d'Italia entro venti giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03171

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Apixaban «Apixaban Viatrix Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 180/2026 dell'11 giugno 2026

Codici pratica: MCA/2023/246-C1B/2025/2479- C1B/2026/251.

Procedure europee n. FI/H/1220/001-002/DC; FI/H/1220/001-002/IB/001 e FI/H/1220/001-002/IB/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APIXABAN VIATRIS PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208016 (in base 10) 1KT8DJ (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208028 (in base 10) 1KT8DW (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208030 (in base 10) 1KT8DY (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208042 (in base 10) 1KT8FB (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208055 (in base 10) 1KT8FR (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208067 (in base 10) 1KT8FR (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208079 (in base 10) 1KT8GH (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208081 (in base 10) 1KT8GK (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208093 (in base 10) 1KT8GX (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208105 (in base 10) 1KT8H9 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208117 (in base 10) 1KT8HP (in base 32)

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208129 (in base 10) 1KT8J1 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 168x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208131 (in base 10) 1KT8J3 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208143 (in base 10) 1KT8JH (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052208156 (in base 10) 1KT8JW (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052208168 (in base 10) 1KT8K8 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052208170 (in base 10) 1KT8KB (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208182 (in base 10) 1KT8KQ (in base 32);

A.I.C. 052208194 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. A.I.C. 052208194 (in base 10) 1KT8L2 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208206 (in base 10) 1KT8LG (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208218 (in base 10) 1KT8LU (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208220 (in base 10) 1KT8LW (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208232 (in base 10) 1KT8M8 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052208244 (in base 10) 1KT8MN (in base 32);



«5 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208257 (in base 10) 1KT8N1 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208269 (in base 10) 1KT8NF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208271 (in base 10) 1KT8NH (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208283 (in base 10) 1KT8NV (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208295 (in base 10) 1KT8P7 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 168x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208307 (in base 10) 1KT8PM (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052208319 (in base 10) 1KT8PZ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052208321 (in base 10) 1KT8Q1 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052208333 (in base 10) 1KT8QF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052208345 (in base 10) 1KT8QT (in base 32).

Principio attivo: Apixaban.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1., Komárom, 2900, Ungheria;

Mylan Germany GmbH, Benzstrasse 1, Bad Homburg 61352, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate fino a centottanta compresse per il dosaggio da 2,5 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per le confezioni sopra indicate fino a centottanta compresse per il dosaggio da 5 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per le confezioni sopra indicate da 200 compresse di entrambi i dosaggi da 2,5 mg e da 5 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Fatto salvo quanto previsto della nota 97 AIFA.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli



stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale del 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 6 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03145

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ceftriaxone «Ceftriaxone Hameln».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 181/2026 dell'11 giugno 2026

Codice pratica: MCA/2024/14.

Procedura europea n. CZ/H/1394/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFTRIAZONE HAMELN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Hameln Pharma GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Inselstraße 1, 31787 Hameln, Germania.

Confezioni:

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052411016 (in base 10) 1KZGN8 (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052411028 (in base 10) 1KZGNN (in base 32).

Principio attivo: ceftriaxone.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Hameln rds s.r.o., Horná 36, 900 01 Modra, Slovacchia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposta sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03146

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Zentiva Italia».

Con la determina n. aRM - 101/2026 - 8043 del 15 giugno 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FEBUXOSTAT ZENTIVA ITALIA:

- confezione: 047082019;
descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082021;
descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082033;
descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082045;
descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082058;
descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082060;
descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082072;
descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082084;
descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082096;
descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082108;
descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082110;
descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc-al;
- confezione: 047082122;
descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc-al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03147

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rocuronio bromuro, «Somirel».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 169 del 22 maggio 2026

Codice pratica: DC/2024/490.

Procedura europea n. PT/H/3122/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOMIREL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto - Bergamo, Italia;

confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051554018 (in base 10) 1K59R2 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 051554020 (in base 10) 1K59R4 (in base 32);

principio attivo: rocuronio bromuro.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico - via G. Mazzini n. 9 - Cenate Sotto - Bergamo, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia



ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 26 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03172

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Vivanta».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 184 del 10 giugno 2026

Codice pratica: RU/2024/215.

Procedura europea n. HU/H/0751/001-002/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICA-GRELOR VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Trtinová 260/1, Cakovice - 19600, Praga 9, Repubblica Ceca.

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 051743019 (in base 10) 1KC29C (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 051743021 (in base 10) 1KC29F (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL con calendario - A.I.C. n. 051743033 (in base 10) 1KC29T (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL con calendario - A.I.C. n. 051743045 (in base 10) 1KC2B5 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-PVDC/AL con calendario - A.I.C. n. 051743058 (in base 10) 1KC2BL (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743060 (in base 10) 1KC2BN (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 180×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743072 (in base 10) 1KC2C0 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743084 (in base 10) 1KC2CD (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743096 (in base 10) 1KC2CS (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 168×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743108 (in base 10) 1KC2D4 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 051743110 (in base 10) 1KC2D6 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 051743122 (in base 10) 1KC2DL (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 051743134 (in base 10) 1KC2DY (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL con calendario - A.I.C. n. 051743146 (in base 10) 1KC2FB (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL con calendario - A.I.C. n. 051743159 (in base 10) 1KC2FR (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-PVDC/AL con calendario - A.I.C. n. 051743161 (in base 10) 1KC2FT (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743173 (in base 10) 1KC2G5 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743185 (in base 10) 1KC2GK (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 180×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743197 (in base 10) 1KC2GX (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743209 (in base 10) 1KC2H9 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743211 (in base 10) 1KC2HC (in base 32);


«90 mg compresse rivestite con film» 168×1 compresse in blister PVC-PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051743223 (in base 10) 1KC2HR (in base 32).

Principio attivo: Ticagrelor.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Estate, Paola, PLA3000, Malta;

MSN Labs Europe Limited - KW20A Corradino Park, Paola, PLA3000, Malta.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare

periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 26 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03173**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Grindeks».***Estratto determina AAM/PPA n. 333/2026 del 12 giugno 2026*

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II e 6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale APIXABAN GRINDEKS anche nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle autorizzate:

confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL. - A.I.C. n. 051502134 (base 10) 1K3R1Q (base 32);

principio attivo: apixaban;

codice di procedura: SI/H/0299/002/IB/001;

codice pratica: C1B/2026/585.

Titolare A.I.C.: As Grindeks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils Iela 53, LV 1057, Riga, Lettonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RRL» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03174

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di duloxetina, «Duloxetina DOC Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 337/2026 del 12 giugno 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvate dallo stato di riferimento (RMS):

- B.II.a.3.b.5 (tipo *II*):
diversi cambi nella composizione degli eccipienti;
- B.II.b.3.a (tipo *IB*):
diversi cambi minori al processo di produzione del medicinale;
- B.II.b.4.a (tipo *IB*):
cambio nel *batch size* del prodotto finito;
- B.II.b.5.a (tipo *IA*):
restringimento dei limiti per un controllo *in-process*;
- B.II.b.5.f (tipo *IB*):
cambio del metodo per un controllo *in-process*;
- B.II.b.5.f (tipo *IB*):
cambio del metodo per un controllo *in-process*;
- B.II.d.1.c (tipo *IB*):
aggiunta di una specifica e relativo metodo per analisi sul prodotto finito;
- B.II.d.1.d (tipo *IA*):
eliminazione di un *test* dalle specifiche del prodotto finito;
- B.II.d.1.d (tipo *IA*):
eliminazione di un *test* dalle specifiche del prodotto finito;
- B.II.d.1.d (tipo *IA*):
eliminazione di un *test* dalle specifiche del prodotto finito;
- B.II.d.1.z (tipo *IB*):
cambio della frequenza di un *test* sul prodotto finito;
- B.II.d.2.b (tipo *IA*):
eliminazione di un *test* dalle specifiche del prodotto finito;
- B.II.d.2.b (tipo *IA*):
eliminazione di un *test* dalle specifiche del prodotto finito;
- B.II.f.1.a.1 (tipo *IB*):
riduzione della *shelf life* del prodotto finito a ventiquattro mesi.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi n. 2, 6.1 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed il paragrafo n. 6 del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale DULOXETINA DOC GENERICI (A.I.C. 043595) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2025/632.

Codice di procedura europea: IT/H/0490/II/034/G.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via F. Turati n. 40 - 20121 - Milano - Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03175

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Zoton».

Estratto determina AAM/PPA n. 339/2026 del 12 giugno 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ZOTON anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C. n. 028775118 - «15 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 0VG4QG);

A.I.C. n. 028775120 - «15 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 0VG4QJ);

A.I.C. n. 028775132 - «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 0VG4QW);

A.I.C. n. 028775144 - «15 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al (codice base 320VG4R8);

A.I.C. n. 028775157 - «30 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 0VG4RP);

A.I.C. n. 028775169 - «30 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al (codice base 320VG4S1);

A.I.C. n. 028775171 - «30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 0VG4S3);

A.I.C. n. 028775183 - «30 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 0VG4SH).

La descrizione delle confezioni al momento autorizzate del prodotto (070), (082), (094) e (106) viene aggiornata con l'aggiunta del confezionamento primario e corrispettivo materiale di composizione come segue:

A.I.C. n. 028775070 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 028775082 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 028775094 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 028775106 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al.

Vengono inoltre apportate modifiche ai paragrafi n. 3, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; paragrafo 6 del foglio illustrativo e sezioni 4 e 12 del confezionamento esterno a seguito dell'armonizzazione delle confezioni e della descrizione delle compresse in tutti gli Stati membri coinvolti a seguito della procedura IT/H/226/003 004/II/011.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.



Principio attivo: lansoprazolo

Codice di procedura: IT/H/0226/003-004/IB/030

Codice pratica: C1B/2025/3118

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale n. 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, LT, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03176

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, un provvedimento di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportato:

1) DET PRES 851/2026 del 19 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ELAHERE.

L'efficacia del provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A03229

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° giugno 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1646
Yen	185,74
Corona ceca	24,285
Corona danese	7,4737
Lira Sterlina	0,86493
Fiorino ungherese	354,8
Zloty polacco	4,233
Nuovo leu romeno	5,2531
Corona svedese	10,789
Franco svizzero	0,9128
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	10,7885
Rublo russo	-
Lira turca	53,4483
Dollaro australiano	1,6234
Real brasiliano	5,8515
Dollaro canadese	1,6106
Yuan cinese	7,8786
Dollaro di Hong Kong	9,1271
Rupia indonesiana	20770,64
Shekel israeliano	3,2789
Rupia indiana	110,629
Won sudcoreano	1756,96
Peso messicano	20,1794
Ringgit malese	4,6176
Dollaro neozelandese	1,9558
Peso filippino	71,916
Dollaro di Singapore	1,4881
Baht thailandese	37,914
Rand sudafricano	18,9289

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03205



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 2 giugno 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1649
Yen	186,09
Corona ceca	24,243
Corona danese	7,474
Lira Sterlina	0,86465
Fiorino ungherese	354,53
Zloty polacco	4,2345
Nuovo leu romeno	5,2553
Corona svedese	10,825
Franco svizzero	0,9149
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,8
Rublo russo	-
Lira turca	53,5
Dollaro australiano	1,6221
Real brasiliano	5,831
Dollaro canadese	1,6119
Yuan cinese	7,8778
Dollaro di Hong Kong	9,1298
Rupia indonesiana	20767,43
Shekel israeliano	3,3068
Rupia indiana	110,9845
Won sudcoreano	1767,33
Peso messicano	20,1334
Ringgit malese	4,6188
Dollaro neozelandese	1,9618
Peso filippino	71,832
Dollaro di Singapore	1,4892
Baht thailandese	37,958
Rand sudafricano	18,8756

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03206

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 3 giugno 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1614
Yen	185,66
Corona ceca	24,189
Corona danese	7,4739
Lira Sterlina	0,8637
Fiorino ungherese	354,85
Zloty polacco	4,2383
Nuovo leu romeno	5,2576
Corona svedese	10,884
Franco svizzero	0,9167
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	10,7935
Rublo russo	-
Lira turca	53,3749
Dollaro australiano	1,6218
Real brasiliano	5,8284
Dollaro canadese	1,6094
Yuan cinese	7,862
Dollaro di Hong Kong	9,1012
Rupia indonesiana	20860,72
Shekel israeliano	3,3288
Rupia indiana	111,1575
Won sudcoreano	1778,09
Peso messicano	20,0818
Ringgit malese	4,6392
Dollaro neozelandese	1,9695
Peso filippino	71,737
Dollaro di Singapore	1,489
Baht thailandese	38,007
Rand sudafricano	18,8963

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03207



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 4 giugno 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,164
Yen	186,01
Corona ceca	24,218
Corona danese	7,4742
Lira Sterlina	0,8649
Fiorino ungherese	354,33
Zloty polacco	4,2368
Nuovo leu romeno	5,2581
Corona svedese	10,8803
Franco svizzero	0,9168
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,8445
Rublo russo	-
Lira turca	53,5137
Dollaro australiano	1,6297
Real brasiliano	5,8951
Dollaro canadese	1,6176
Yuan cinese	7,8848
Dollaro di Hong Kong	9,1185
Rupia indonesiana	20982,21
Shekel israeliano	3,3659
Rupia indiana	111,4945
Won sudcoreano	1783,85
Peso messicano	20,1172
Ringgit malese	4,6711
Dollaro neozelandese	1,9791
Peso filippino	71,687
Dollaro di Singapore	1,4929
Baht thailandese	37,949
Rand sudafricano	18,9027

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03208

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 giugno 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,164
Yen	186,08
Corona ceca	24,165
Corona danese	7,4743
Lira Sterlina	0,86433
Fiorino ungherese	354,15
Zloty polacco	4,2338
Nuovo leu romeno	5,2456
Corona svedese	10,8675
Franco svizzero	0,9175
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	10,8445
Rublo russo	-
Lira turca	53,6425
Dollaro australiano	1,6301
Real brasiliano	5,8897
Dollaro canadese	1,6159
Yuan cinese	7,8752
Dollaro di Hong Kong	9,1185
Rupia indonesiana	21034,06
Shekel israeliano	3,3891
Rupia indiana	110,5215
Won sudcoreano	1793,64
Peso messicano	20,1029
Ringgit malese	4,6886
Dollaro neozelandese	1,9806
Peso filippino	71,532
Dollaro di Singapore	1,4939
Baht thailandese	37,987
Rand sudafricano	18,9389

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03209



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Approvazione delle modifiche allo statuto adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 12 dicembre 2025.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto, nel testo di cui all'allegato «B» al rogito del notaio Paride Marini Elisei iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti (rep. n. 338; racc. n. 220) adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'EPPI con delibera n. 59/2025 del 12 dicembre 2025.

26A03177

Approvazione della delibera n. 28/26/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 4 febbraio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0006607/COM-L-237 dell'8 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 28/26/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 4 febbraio 2026, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da utilizzare per le pensioni decorrenti nell'anno 2026.

26A03178

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO ALTO ADIGE**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Fortuna Service & Media società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Fortuna Service & Media società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ) - via Siemens, n. 23 (C.F. 02925920213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle regioni ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 11 giugno 2026


La direttrice: PAULMICHL

26A03179


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2026-GU1-145) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 2 5 *

€ 1,00

